ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2104 del 02/05/2019
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento determinazione dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1771 del 30/06/2015, Prot. Prov.le 60461/2015 intestata a CHEMIFARMA S.P.A. per lo stabilimento di produzione di integratori e nuclei per mangimi sito nel Comune di Forlì, Via Don E. Servadei n. 16.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2166 del 30/04/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno due MAGGIO 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: **D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento determinazione dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1771 del 30/06/2015, Prot. Prov.le 60461/2015 intestata a CHEMIFARMA S.P.A. per lo stabilimento di produzione di integratori e nuclei per mangimi sito nel Comune di Forlì, Via Don E. Servadei n. 16.**

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la determinazione dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1771 del 30/06/2015, Prot. Prov.le 60461/2015 ad oggetto *"D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. CHEMIFARMA S.P.A., con sede legale in Forlì, Via Don E. Servadei n. 16 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di integratori e nuclei per mangimi, sito nel Comune di Forlì, Via Don E. Servadei n. 16"* rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì con atto Prot. Com.le 58363 del 07/07/2015*;*

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.*;*
- all'ALLEGATO B e relativa Planimetria, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale presentata ad Arpae in data 13/03/2019, acquisita al PG/2019/40781, da CHEMIFARMA S.P.A., inerente l'eliminazione della emissione E2 "Premiscele oligovitaminiche", che verrà sostituita dalla nuova emissione E12 "Premiscele oligovitaminiche", e delle emissioni E1 "Premiscele medicate" ed E8 "Medicinali veterinari solubili + sale pesate medicali", che verranno sostituite dalla nuova emissione E11 "Medicinali veterinari", in modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente;

Dato atto che con Nota PG/2019/45853 del 21/03/2019 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo, finalizzato alla valutazione della comunicazione presentata dalla Ditta;

Considerato che in data 09/04/2019, la ditta ha trasmesso documentazione integrativa volontaria, acquisita al PG/2019/56611;

Visto che in merito alla documentazione prodotta relativamente all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 35364 del 18/04/2019, acquisita da Arpae al PG/2019/63293, la Responsabile della Posizione Organizzativa dell'Unità Ambiente del Servizio Ambiente e Protezione Civile del Comune di Forlì ha comunicato quanto segue: "*Vista la domanda di modifica non sostanziale dell'AUA in oggetto e successive integrazioni contenenti la documentazione di impatto acustico a firma del TCA P. Galeffi da cui si evince che l'attività svolta in via Don E. Servadei, 16 anche con le modifiche apportate rispetta i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 in assenza di misure di contenimento acustico e/o di particolari accorgimenti per il contenimento dell'emissione sonora; si ritiene ottemperato quanto previsto all'art. 3 comma e) del DPR 13/03/2013 n. 59*";

Dato atto che in data 30/04/2019 il responsabile dell'endo-procedimento "autorizzazione alle emissioni in atmosfera" ha aggiornato le proprie conclusioni istruttorie proponendo la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1771 del 30/06/2015, Prot. Prov.le 60461/2015 avente ad oggetto: *"D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. CHEMIFARMA S.P.A., con sede legale in Forlì, Via Don E. Servadei n. 16 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di integratori e nuclei per mangimi, sito nel Comune di Forlì, Via Don E. Servadei n. 16"* rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì con atto Prot. Com.le 58363 del 07/07/2015, come segue:

- l'ALLEGATO A della Determinazione medesima sopraccitata è sostituito con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visto il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni ed Elmo Ricci e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la determinazione dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1771 del 30/06/2015, Prot. Prov.le 60461/2015** ad oggetto *"D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. CHEMIFARMA S.P.A., con sede legale in Forlì, Via Don E. Servadei n. 16 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di integratori e nuclei per mangimi, sito nel Comune di Forlì, Via Don E. Servadei n. 16"* rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì con atto Prot. Com.le 58363 del 07/07/2015, **come segue**:

- **l'ALLEGATO A della Determinazione medesima sopraccitata è sostituito con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto.**

2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la determinazione dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1771 del 30/06/2015, Prot. Prov.le 60461/2015.

3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Cristian Silvestroni, Elmo Ricci e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della determinazione dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1771 del 30/06/2015, Prot. Prov.le 60461/2015 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per la notifica alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, ad HERA S.p.A. ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

Carla Nizzoli

ALLEGATO A

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. 1771 del 30/06/15 prot. n. 60461, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 07/07/15 P.G.N. 58363.

Con PEC del 13/03/2019 la Ditta ha presentato una comunicazione di modifica non sostanziale acquisita al protocollo PG/2019/40781 del 13/03/19, inerente:

- l'eliminazione della emissione E2 "Premiscele oligovitaminiche" autorizzata con la portata massima di 7.200 Nmc/h e dotata di un filtro a maniche come sistema di abbattimento delle polveri, che verrà sostituita dalla nuova emissione E12 "Premiscele oligovitaminiche" avente portata massima di 6.000 Nmc/h e dotata di un nuovo filtro a cartucce, senza modifiche delle materie prime e degli impianti convogliati a tale emissione;
- l'eliminazione delle emissioni E1 "Premiscele medicate" ed E8 "Medicinali veterinari solubili + sale pesate medicali" autorizzate con le portate massime rispettivamente pari a 3.360 e 3.500 Nmc/h e dotate di filtro a maniche, che verranno sostituite da un'unica nuova emissione E11 "Medicinali veterinari" avente portata massima di 9.000 Nmc/h ed anch'essa dotata di nuovo filtro a cartucce, senza modifiche delle materie prime e degli impianti convogliati a tale emissione.

Con PEC del 09/04/19 acquisita al prot. PG/2019/56611 la Ditta ha trasmesso un'integrazione volontaria con la quale, oltre ad aggiornare la Valutazione di Impatto Acustico, ha evidenziato la presenza della emissione E10 derivante da una caldaia per riscaldamento di alcuni prodotti durante la fase di processo alimentata a metano con potenza termica pari a 267 kW.

Valutato che trattasi di modifica non sostanziale, ai sensi delle definizioni di cui all'art. 2 comma 1 lettera g) del D.P.R. 59/13 e all'art. 268 comma 1 lettera m-bis) del D.Lgs. 152/06 e smi, dal momento che:

- con l'eliminazione delle emissioni E1, E8 ed E2, sostituite dalle nuove emissioni E11 ed E12, non vengono emessi nuovi inquinanti, diversi dalle "polveri" già indicate in autorizzazione, e l'incremento della portata massima complessiva autorizzata riferita all'intero stabilimento (da 24.320 Nmc/h a 25.760 Nmc/h) risulta molto contenuto;
- i nuovi sistemi di abbattimento per l'inquinante "polveri" previsti per le nuove emissioni E11 ed E12 sono adeguatamente dimensionati per l'incremento di portata richiesto;
- l'emissione E10 derivante da una caldaia per riscaldamento di alcuni prodotti durante la fase di processo, alimentata a metano con potenza termica pari a 267 kW, risulta classificabile come "scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., perché proveniente da un impianto compreso alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

si è ravvisata comunque la necessità di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale precedente, come di seguito indicato:

- inserimento, al punto 1. del Paragrafo C. "Emissioni in atmosfera <u>non soggette</u> alla presente autorizzazione", della emissione E10 "Caldaia per riscaldamento di alcuni prodotti durante la fase di processo" alimentata a metano con potenza termica pari a 267 kW, in quanto derivante da un impianto classificabile come "scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272

comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., perché proveniente da un impianto compreso alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- eliminazione, al punto 1. del Paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione", del riferimento e dei parametri relativi alle emissioni E1, E8 ed E2;
- inserimento, al punto 1. del Paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione", del riferimento e dei parametri relativi alle nuove emissioni E11 ed E12, stabilendo un valore limite per l'inquinante "Polveri" pari a 5 mg/Nmc, uguale a quello che era stato autorizzato per le emissioni sostituite E1, E8 ed E2;
- inserimento delle prescrizioni 3., 4., 5. e 6. al Paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione" riferite agli adempimenti per la messa in esercizio e per la messa a regime delle nuove emissioni E11 ed E12 come di seguito riportato:

  3. "*La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **nuove emissioni E11 ed E12** entro tre anni dalla data di rilascio del presente aggiornamento; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio di una o più emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione.*
  4. *La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Comune di Forlì, all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena e all'Arpae Servizio Territoriale di Forlì (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **nuove emissioni E11 ed E12**, con un anticipo di almeno 15 giorni.*
  5. *Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.*
  6. *Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alle **nuove emissioni E11 ed E12** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena ed all'Arpae Servizio Territoriale di Forlì (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate".*

- rinumerazione delle prescrizioni del Paragrafo C. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione" a seguito delle modifiche di cui sopra;

Per quanto riguarda le altre emissioni presenti nello stabilimento e non oggetto di modifica, si rimanda alle valutazioni, condizioni e prescrizioni di cui al precedente Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, rende necessario aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera relativamente alle emissioni sopracitate ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'autorizzazione n. 119 del 22/03/10 prot. n. 28363/10 e dell'AUA del 07/07/15 prot. 58363, e dalla comunicazione di modifica non sostanziale presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 13/03/2019 PG/2019/40781, per il rilascio del presente aggiornamento.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera non sottoposte alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come "scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

   EMISSIONE N. E7 – LABORATORIO
   proveniente da impianto compreso alla lettera jj) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

   EMISSIONE N. E10 – CALDAIA PER RISCALDAMENTO DI ALCUNI PRODOTTI DURANTE LA FASE DI

PROCESSO alimentata a metano 267 kW

proveniente da un impianto compreso alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tale emissione si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni di seguito indicati che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del DLgs. 152/06 e smi e che sono attualmente individuati al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i.:

Inquinante	Limiti di concentrazione riferiti al 3% di O_2
Polveri totali	5 mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO_2)	350 mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO_2)	35 mg/Nmc

2. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE N. CT1 – CALDAIA USO CIVILE (203 kW, a metano)
EMISSIONE N. CT2 – CALDAIA USO CIVILE (616,39 kW, a metano)
EMISSIONE N. CT3 – CALDAIA USO CIVILE (26,3 kW, a metano)
EMISSIONE N. CT4 – CALDAIA USO CIVILE (203,5 kW, a metano)
EMISSIONE N. CT5 – CALDAIA USO CIVILE (32,4 kW, a metano)

relative a impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA <u>SOGGETTE</u> ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di produzione di integratori e nuclei per mangimi sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:

EMISSIONE N. E3 - MEDICINALI VETERINARI IN SOLUZIONE
Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	2.200	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	4	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	5	mg/Nmc

EMISSIONE N. E4 - PREMISCELE MICROINCAPSULATE
Impianto di abbattimento: filtro a tasche

Portata massima	3.060	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	4	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	5	mg/Nmc

EMISSIONE N. E9 – PREMISCELE LIQUIDE VITAMINICHE – SALA PESATE NUTRIZIONALI E RIPARTIZIONI PICCOLE CONFEZIONI POLVERE
Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	5.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nmc

EMISSIONE N. E11 – MEDICINALI VETERINARI
Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	9.500	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nmc

EMISSIONE N. E12 - PREMISCELE OLIGOVITAMINICHE
Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	6.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	6	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nmc

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*", disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpa.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
3. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **nuove emissioni E11 ed E12** entro tre anni dalla data di rilascio del presente aggiornamento; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio di una o più emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione.
4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Comune di Forlì, all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena e all'Arpae Servizio Territoriale di Forlì (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **nuove emissioni E11 ed E12**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
5. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
6. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alle **nuove emissioni E11 ed E12** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena ed all'Arpae Servizio Territoriale di Forlì (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
7. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni E3, E4, E9, E11 ed E12** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli

anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.

8. Dovrà essere predisposto un registro, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale di Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi.

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.